

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Del sig. **Reina Calogero**, nato a Santo Stefano Quisquina, il 11.02.1980, residente a in San Giovanni Gemini alla via Manzoni n.7, C.F. RNECGR80B11I356P, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Francesco Carità, C.F. CRTFNC86B01A0890, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Ribaudo, in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 241;

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro pro-tempore, con sede in viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso "ex lege" dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

-Ministero dell'Istruzione, USR per la Sicilia, in persona del dirigente p.t., con sede in Palermo, alla via Fattori n. 60, c.f. 80018500829, rappresentato e difeso "ex lege" dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

-Ministero dell'Istruzione, USR per la Sicilia, Ufficio I, Ambito territoriale di Palermo, in persona del dirigente p.t., con sede



in via S. Lorenzo Colli 312, C.F. 80012100824, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato,

-I.I.S.S. Enrico Medi di Palermo, in persona del dirigente p.t., con sede in Palermo, alla via Leonardo da Vinci 364, C.F. 97021760828, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

FATTO

In data 10.07.2020 il Ministero dell'Istruzione, con ordinanza del 10.07.2020, disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS.

Pertanto, l'odierno ricorrente proponeva domanda per l'inserimento nella graduatoria GPS, ambito provinciale di Palermo, per la classe di concorso b016, b003, b014.

Inserito nella suddetta graduatoria, in data 14.09.2021 l'odierno ricorrente stipulava contratto di lavoro con l'istituto tecnico industriale ITI Vittorio Emanuele III di Palermo.

Successivamente, in data 16.11.2021, il dirigente dell'istituto scolastico, **con nota prot. N. 0024408/2021** (vedi all.) valutava la correttezza dei titoli in possesso del sig. Reina riconoscendo il punteggio di 41, per la classe di concorso B016; 34, invece, per le classi di concorso B003 e B014, e disponendo che: *"La veridicità dei titoli dichiarati dal docente REINA CALOGERO nato a Santo Stefano di Quisqiuna AG il 11/02/1980 C.F. RNECGR80B11I356P, al fine dell'inserimento nella graduatoria (GPS) di II Fascia per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022"*.

Pertanto, il sig. Reina espletava le mansioni di docente presso l'istituto tecnico industriale ITI Vittorio Emanuele III di Palermo.

Peraltro, nelle more acquisiva un ulteriore titolo di studio:



diploma istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Successivamente, in data 06.05.2022, il Ministero dell'istruzione adottava ordinanza n. 112 del 2022 che disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie.

Pertanto, al fine di allegare gli ulteriori titoli di servizio e culturali, l'odierno ricorrente proponeva domanda per l'aggiornamento.

Ancora dopo, in data 01.08.2022 la scuola capofila erroneamente disponeva l'esclusione del sig. Reina dalla graduatoria GPS della classe di concorso B016 adducendo quale motivazione "*O.M. 112/2022 - art. 3, comma 9 lettera b, punto ii - manca titolo di studio e/o titolo aggiuntivo richiesto per l'accesso*".

La motivazione, oltrechè del tutto generica, è erronea in quanto l'odierno ricorrente era già inserito nella graduatoria ed era in possesso di tutti i titoli richiesti per l'insegnamento nella classe di concorso b016 quale docente ITP.

Avverso tale decreto, l'odierno ricorrente proponeva reclamo al quale non seguiva alcuna comunicazione.

Successivamente, in 02.09.2022 venivano pubblicate le graduatorie GPS definitive: per la classe di concorso b016 veniva escluso, mentre per le classi di concorso B003 e B014 gli veniva attribuito un punteggio di gran lunga inferiore.

In particolare, infatti, per la classe di concorso B003 attribuivano il punteggio di 19 anziché 47,5 (34, come da titoli riconosciuti dall'ITI Vittorio Emanuele III, più 12 punti per il servizio prestato per nell'a.s. 2021/22 più 1,5 per il diploma acquisito ed allegato).

Invece, per la classe di concorso B014, attribuivano il punteggio



di 32,50 anziché 47,5 erroneo in quanto non tiene conto dell'anno di servizio espletato e del nuovo titolo culturale acquisito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che tentativi di risoluzione bonaria non sono andati a buon fine, il ricorrente è costretto a proporre ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. 112 DEL 2022 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/90 - ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA - ARBITRARIETA' MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE FAVOR PARTECIPATIONIS - VIZIO DI MOTIVAZIONE

A) Sull'esclusione dalla classe B016:

Innanzitutto, giova rappresentare che la condotta dell'amministrazione resistente che dispone il decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali GPS dell'ambito provinciale di Palermo, come adottato dall'I.I.S.S. Medi di Palermo, è illegittima ed erronea e per tale motivo va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito con urgenza nella graduatoria B016 dalla quale è stato escluso.

In particolare, il sig. Reina è in possesso di diploma di geometra, conseguito presso l'istituto Leonardo Sciascia il 18.07.2005 e il titolo di Tecnico Superiore Area Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Ambito Metodi conseguito in data 16.04.2007.

Pertanto, essendo in possesso del titolo di diploma congiuntamente al titolo conseguito post diploma di tecnico superiore per l'informatica industriale è indubbio che il sig. Reina dovrebbe essere inserito nella graduatoria B016.



Peraltro, dello stesso avviso è stato lo stesso ministero che, nell'a.s. precedente, 2020/21, ha dapprima ritenuto valida la domanda di inserimento nelle GPS del sig. Reina e successivamente, con decreto del dirigente scolastico dell'I.T.I. V. Emanuele III di Palermo, dopo un'attenta analisi, è stato dichiarato il proprio punteggio e la sussistenza dei titoli per insegnare quale docente ITP per la classe di concorso b016.

Pertanto, considerato che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 è stata adottata dal ministero al fine di disciplinare l'aggiornamento della precedente graduatoria già in essere, è chiaro che il decreto di esclusione dell'IISS Medi oltre ad essere illegittimo ed erroneo e meritevole di annullamento è viziato dal punto di vista della motivazione tanto da essere del tutto incomprensibile ed illogico.

In particolare, infatti, il decreto prevede l'esclusione del sig. Reina adducendo la seguente motivazione "O.M. 112/2022 - art. 3, comma 9 lettera b, punto ii - manca titolo di studio e/o titolo aggiuntivo richiesto per l'accesso".

Tale motivazione è del tutto esigua e non espone secondo quale logica il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla graduatoria non chiarendo nemmeno quale titolo manchi.

Ma, ad ogni buon conto, pur in assenza di contestazioni logiche di parte resistente, che provano la fondatezza del loro assunto, è opportuno riportare l'estratto dall'ordinanza richiamata da parte avversa a sostegno del proprio decreto di esclusione.

L'ordinanza a tal riguardo è chiara e così dispone: "per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, **possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:**



1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso".

Pertanto, considerato che il diploma di geometra conseguito nel 2005 e quello post diploma quale "Tecnico Superiore Area Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Ambito Metodi" conseguito in data 16.04.2007 risultano essere rispettivamente titolo di accesso e titolo aggiuntivo richiesto per l'accesso alla classe di concorso e **che il sig. Reina era già inserito nella graduatoria di cui alla classe di concorso b016 è chiaro** che la condotta dell'amministrazione che esclude il ricorrente è illegittima ed **è diritto** dell'odierno ricorrente essere inserito con urgenza nelle graduatorie GPS per l'ambito provinciale di Palermo, classe di concorso b016.

Peraltro, avverso il suddetto decreto, il sig. Reina aveva richiesto l'annullamento in autotutela esponendo le ragioni per le quali lo stesso doveva essere annullato: ovvero la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'ordinanza dall'amministrazione dichiarata.

Pertanto, qualora la stessa amministrazione avesse, **per assurdo**, riscontrato l'insussistenza dei titoli, avrebbe potuto chiedere l'integrazione documentale del sig. Reina tramite soccorso istruttorio.



Attività che invece non è stata posta in essere.

E' evidente, pertanto, che nel caso in cui avesse rilevato l'assenza di titoli, avrebbe dovuto comunicarlo al ricorrente e dare la possibilità alla ricorrente di sanare la mancanza con soccorso istruttorio.

B) Sull'erroneo punteggio nelle classi B003 e B014:

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'erronea attribuzione dei punteggi per le classi di concorso B003 e B014.

In particolare, infatti, come già da domanda precedente inoltrata, per l'a.s.2021/22 veniva riconosciuto al sig. Reina il punteggio di 34 per le classi di concorso B003 e B014.

Pertanto, in sede di aggiornamento della graduatoria GPS, il ricorrente inseriva nella propria domanda, oltre i vecchi titoli, l'ulteriore titolo di servizio per la supplenza annuale espletata presso l'I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo, nonché l'ulteriore titolo culturale, ovvero, "Diploma istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica".

Pertanto, alla luce di quanto dichiarato in domanda il punteggio aggiornato sarebbe dovuto essere di 47,5: **34 già precedentemente riconosciuti come da nota prot. N. 0024408/2021 del 16.11.2021 del dirigente scolastico dell'ITI Vittorio Emanuele III oltre 12 punti per il servizio espletato e 1,5 per il titolo culturale.**

Talchè è evidente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione, cui non ha posto rimedio nemmeno a seguito del reclamo presentato dall'odierno ricorrente.

L'amministrazione, invece, pur ricevendo la richiesta di annullamento in autotutela/reclamo da parte dell'odierno ricorrente nulla ha esposto in merito al nuovo conteggio e



all'attribuzione del nuovo punteggio condotta che, alla stregua di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa in sede di procedure concorsuali, risulta essere illegittima.

Pertanto, non solo va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere re-inserito nella graduatoria, bensì va riconosciuto l'ulteriore punteggio maturato sulla scorta dei titoli di servizio e culturali allegati alla propria domanda di aggiornamento per le classi di concorso b016, b003 e b014.

In particolare, infatti, l'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele, valutando i titoli, riconosceva, per la classe di concorso b016 il punteggio di 41 ed invece di 34 per le classi di concorso b003 e b014.

Ed a seguito di tale riconoscimento, il ricorrente ha espletato le mansioni di docente presso il suddetto istituto nell'anno scolastico scorso, pertanto gli vanno riconosciuti **ulteriori 12** punti per il proprio servizio, rispetto a quanti ne aveva riconosciuto l'istituto con la nota **nota prot. N. 0024408/2021 del 16.11.2021** .

Ed ancora, nelle more, il ricorrente ha conseguito il Diploma istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica che, in applicazione dell'ordinanza n. 112/2022 riconosce al sig. Reina l'ulteriore punteggio di 1,5.

Pertanto, è evidente che non solo va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria GPS, per la classe di concorso b016, per l'ambito provinciale di Palermo, bensì, sulla scorta di quanto allegato alla domanda di aggiornamento, va riconosciuto il punteggio di 54,5 mentre per le altre due classi quello di 47,5.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato,



e difeso

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di trattazione,

VOGLIA

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie GPS per il biennio 2022-2024, nell'ambito provinciale di Palermo, per la classe di concorso b016 e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad inserirlo nella graduatoria suddetta col corretto punteggio;

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del corretto punteggio nelle graduatorie GPS, ambito di Palermo, per la classe di concorso b003 e b014, e per l'effetto condannare l'amministrazione ad adottare tutti gli atti amministrativi più opportuni per il riconoscimento del punteggio di 47,5;

In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

1-Domanda;

2 Decreto di esclusione;

3-Decreto del dirigente dell'USR e graduatorie GPS definitive;

4- Ricorso in autotutela.



- 5 - Diploma istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
- 6- Contratto stipulato con l'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo.
- 7 -Decreto del dirigente dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo nota prot. N. 0024408/2021 del 16.11.2021;
- 8 - Autocertificazione reddituale.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ma che il contributo unificato non è dovuto stante la autocertificazione reddituale allegata.

Con il favore delle spese.

Palermo, 23.06.2023

Avv. Francesco Carità

